

DOCUMENTO DI AMMISSIONE





DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“Impresa Percassi S.p.A. Fixed Rate 6.25% due 2017-2022”

ISIN IT0005277600

sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A.

Il prestito obbligazionario è riservato ad investitori professionali ai sensi del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e s.m.i. ed è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 213 del 24 giugno 1998 e successive modifiche e depositato presso Monte Titoli S.p.A.

CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente documento di ammissione (il “**Documento di Ammissione**”) contiene informazioni importanti e deve essere letto con particolare attenzione nella sua interezza, unitamente ai documenti allegati.

Il presente Documento di Ammissione è messo a disposizione presso la sede legale della società emittente Impresa Percassi S.p.A. (di seguito, l’“**Emittente**” o la “**Società**”) e sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.impresapercassi.it.

Il presente Documento di Ammissione si riferisce ed è stato predisposto esclusivamente in relazione all’ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni “*Impresa Percassi S.p.A. Fixed Rate 6.25% due 2017 - 2022*” (Codice ISIN [IT0005277600]) di seguito, le “**Obbligazioni**”) sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT (di seguito “**ExtraMOT PRO**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “**Borsa Italiana**”).

Il presente documento è stato pertanto redatto in conformità al regolamento del mercato ExtraMOT (di seguito, il “**Regolamento ExtraMOT**”) e non costituisce un prospetto ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, entrambi come successivamente modificati e integrati (di seguito, rispettivamente, il “**TUF**” e il “**Regolamento 11971**”).

Le Obbligazioni non sono negoziate in alcun mercato regolamentato o non regolamentato italiano o estero e la Società non ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni in altri mercati italiani o esteri (fatta eccezione per il segmento professionale (ExtraMOT PRO) del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana).

Né il presente Documento di Ammissione, né l’operazione ivi descritta costituisce, o può essere intesa come, un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti nel TUF e nel Regolamento 11971. Non si rende pertanto necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento 809**”).

La pubblicazione del presente documento non deve essere, e non è stata, autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito, “**Consob**”) ai sensi della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la “**Direttiva Prospetti**”) o di qualsiasi altra norma o regolamento in materia (ivi inclusi gli articoli 94 e ss. e 113 e ss. del TUF).

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo Documento di Ammissione.

La lingua italiana è la lingua utilizzata dall’Emittente ai fini del presente Documento di Ammissione, nonché la lingua che sarà da questi utilizzata per tutti i documenti e informazioni messi e/o da mettere a disposizione degli investitori e per qualsiasi altro documento e informazione previsti dalla normativa, anche secondaria,

applicabile e dal regolamento del prestito obbligazionario rappresentato dalle Obbligazioni (il “**Prestito Obbligazionario**”).

Le Obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1993, come modificato ed integrato, né ai sensi delle corrispondenti o analoghe normative in vigore in qualsiasi altro paese nel quale la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni, direttamente o indirettamente, non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, collettivamente, gli “**Altri Paesi**”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, negli Altri Paesi o a soggetti che siano o agiscano per conto o a beneficio di United States Persons o a cui non possano essere vendute, trasferite o consegnate ai sensi della normativa applicabile. La pubblicazione e la distribuzione del presente documento in altre giurisdizioni e la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni (diretta e/o indiretta), potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari e pertanto gli investitori sono tenuti ad informarsi sulla normativa applicabile in materia nei rispettivi paesi di residenza e ad osservare tali restrizioni. La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	6
2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	9
2.1 Responsabili del Documento di Ammissione	9
2.2 Dichiarazione di Responsabilità.....	9
3. FATTORI DI RISCHIO.....	10
3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente	10
3.1.1 Rischi relativi all'Emittente.....	10
3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento	11
3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse	12
3.1.4 Rischio di dipendenza da singoli clienti.....	12
3.1.5 Rischi connessi ai subappaltatori e a fornitori dei prodotti e dei servizi che l'Emittente utilizza nell'esecuzione delle commesse.....	13
3.2 Fattori di rischio relativi al settore in cui l'Emittente opera	16
3.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni.....	18
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	22
4.1 Denominazione legale e commerciale	22
4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese	22
4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente	22
4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale	22
4.5 Descrizione dell'Emittente	22
4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente	25
4.7 Organi sociali.....	25
Consiglio di Amministrazione	25
Collegio Sindacale e revisore esterno	25
4.11 Ammontare delle Obbligazioni	26
4.12 Uso dei Proventi.....	26
4.13 Ulteriori emissioni.....	26
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	28
6. PRINCIPALI SOCI	31
6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento	31
6.2 Accordi societari	31

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' E LE PASSIVITA', LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE	32
7.1 Informazioni finanziarie.....	32
8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI.....	33
9. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITA'	46
9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni	46
9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.....	46
9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.....	46
10. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI.....	47
10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni	47
10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni	50
10.3 Imposta sulle donazioni e successioni	52
10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.....	52
10.5 Monitoraggio fiscale.....	53
10.6 Imposta di bollo	53
11. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....	55

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

Agente per il Calcolo	indica l'Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.
Assemblea degli Obbligazionisti	ha il significato di cui all'articolo 14 (" <i>Assemblea degli Obbligazionisti</i> ") del Regolamento del Prestito.
Borsa Italiana	indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Cerved	indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/a.
Data di Emissione	indica il [31 agosto 2017].
Data di Godimento	indica il [31 agosto 2017].
Data di Pagamento	indica il 31 agosto di ciascun anno (collettivamente le " Date di Pagamento ").
Data di Rimborso Anticipato	indica la data specificata dagli Obbligazionisti nella relativa richiesta di rimborso anticipato delle Obbligazioni inviata all'Emittente ai sensi dell'articolo 9 (" <i>Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti</i> "), restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di invio della Richiesta di Rimborso Anticipato.
Data di Scadenza	indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 31 agosto 2022.
Decreto 239	indica il Decreto Legislativo 1 aprile 1966, n. 239, come successivamente modificato ed integrato.
Delibera di Rimborso Anticipato	ha il significato attribuito nell'articolo 9 (" <i>Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti</i> ").
Documento di Ammissione	indica il documento di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT PRO.
Emittente o Impresa Percassi	indica Impresa Percassi S.p.A., con sede legale in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II, n. 102, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, c.f. e p.iva 00270690167, capitale sociale deliberato Euro 1.800.000,00, sottoscritto e versato.
Evento Pregiudizievole Significativo	ha il significato attribuito all'articolo 10 (" <i>Impegni dell'Emittente</i> ") del Regolamento del Prestito.
Evento Rilevante	indica ciascun evento elencato all'articolo 9 (" <i>Rimborso</i>

	<i>Anticipato a favore degli Obbligazionisti”).</i>
Giorno Lavorativo	indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System</i> (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) é operante per il regolamento di pagamenti in Euro.
Investitori Qualificati	indica i soggetti di cui all’articolo 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.) e all’articolo 26 del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e s.m.i.) equivale alla definizione di “clienti professionali” prevista dalla disciplina di cui alla Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MiFID).
Legge Fallimentare	indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.
Mercato ExtraMOT	indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.
Monte Titoli	indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Obbligazioni	ha il significato attribuito nell’articolo 1 (“ <i>Importo, tagli e titoli</i> ”) del Regolamento del Prestito.
Obbligazionisti	ha il significato attribuito nell’articolo 1 (“ <i>Importo, tagli e titoli</i> ”) del Regolamento del Prestito.
Periodo di Interessi	ha il significato attribuito nell’articolo 6 (“ <i>Interessi</i> ”) del Regolamento del Prestito.
Prestito	ha il significato attribuito nell’articolo 1 (“ <i>Importo, tagli e titoli</i> ”) del Regolamento del Prestito.
Prima Data di Pagamento	indica il 31 agosto 2018.
Rappresentante Comune	ha il significato attribuito nell’articolo 9 (“ <i>Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti</i> ”).
Regolamento del Mercato ExtraMOT	indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 8 giugno 2009 e s.m.i.
Regolamento del Prestito	indica il regolamento delle Obbligazioni.
Richiesta di Rimborso Anticipato	ha il significato attribuito all’articolo 9 (“ <i>Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti</i> ”).
Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT	indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo ad investitori professionali.

Tasso di Interesse

TUF

Valore Nominale

ha il significato attribuito all'articolo 6 ("*Interessi*").

indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.

ha il significato attribuito nell'articolo 1 ("*Importo, tagli e titoli*") del Regolamento del Prestito.

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Impresa Percassi S.p.A., con sede in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II, n. 102, in qualità di emittente le Obbligazioni.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

Impresa Percassi S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività in cui opera nonché quelli relativi alle Obbligazioni.

I fattori di rischio di seguito descritti sono i fattori di rischio che, alla data odierna e sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, sono ritenuti essere i principali fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dalle Obbligazioni. Si indicano altresì di seguito i fattori di rischio che sono significativi in relazione alle Obbligazioni di cui si chiede l'ammissione a negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, al fine di consentire ai potenziali investitori di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari. Rischi addizionali ed eventi incerti, attualmente non prevedibili o che al momento si ritengono essere improbabili o comunque non significativi sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, nonché fatti e circostanze sopravvenute potrebbero parimenti influenzare la capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni nei confronti dei portatori delle Obbligazioni e/o influire sul rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari. Il concretizzarsi di tali rischi e/o il verificarsi di tali eventi, fatti e circostanze potrebbe quindi incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente nel suo complesso, sulle loro prospettive e sul valore delle Obbligazioni per cui i portatori delle Obbligazioni potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

3.1.1 Rischi relativi all'Emittente

Con l'acquisto delle Obbligazioni, l'Obbligazionista diventa finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli Interessi e per il rimborso del capitale alle scadenze stabilite nel piano di ammortamento del Regolamento del Prestito.

I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla probabilità che l'Emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento degli Interessi nelle scadenze prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità.

Al verificarsi di tali circostanze, l'investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita anche totale del capitale investito.

L'Emittente svolge la propria attività attraverso l'acquisizione di appalti da parte di committenti privati, che in generale hanno durata prevalentemente pluriennale. Pertanto, i livelli di produzione e di marginalità futuri dipendono dalla capacità dell'Emittente di gestire le commesse in corso d'opera,

e di acquisire e gestire nuove commesse, oltre che all'andamento dei mercati di riferimento in cui l'Emittente opera.

I livelli di produzione e di marginalità futuri dipendono altresì dalla capacità di acquisire nuove commesse e di dotarsi di un'organizzazione efficace e coerente con gli obiettivi di crescita nonché dalla capacità di acquisire il bagaglio di know how - in termini di risorse umane e capacità tecniche - necessarie alla gestione di nuovi progetti che ricadono in settori diversi dal core business tradizionale o fuori dai confini domestici.

In data 15 luglio 2017 Cerved ha assegnato all'Emittente il *rating* "B2.1", giudicando il rischio di credito inferiore alla media del settore di riferimento.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento

L'Emittente recepisce le proprie risorse finanziarie principalmente attraverso il canale bancario tradizionale, con finanziamenti a medio / lungo termine ed affidamenti bancari a breve termine, a fronte di flussi derivanti dalla gestione operativa dell'impresa.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, ha un indebitamento finanziario netto a tale data pari ad Euro 14.790.043,48 e così suddiviso:

- Debiti Verso Banche per utilizzi fidi di cassa: Euro 1.554.381,12
- Debiti Verso Banche per utilizzi anticipi commerciali (anticipo fatture e anticipi contratti): Euro 12.027.982,67
- Debiti Verso Banche per finanziamenti chirografari: Euro 127.822,67 (di cui Euro 26.344,17 con scadenza oltre l'esercizio)
- Debiti Verso Banche per finanziamenti ipotecari: Euro 1.415.816,50 (di cui Euro 280.159,98 con scadenza oltre l'esercizio)
- Disponibilità liquide: Euro 335.959,48

L'indebitamento derivante dai contratti di leasing è di importi marginali.

In relazione agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento, si segnala che nessuno di tali contratti prevede clausole di *cross default*, *covenant* finanziari e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale).

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti e linee operative necessari per lo sviluppo della propria attività con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e linee operative rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31 dicembre 2016 l'impegno per indebitamento finanziario risultante dalla situazione patrimoniale civilistica dell'Emittente è pari ad Euro ad Euro 14.790 migliaia. L'indebitamento finanziario esistente è integralmente a tasso variabile.

L'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente.

3.1.4 Rischio di dipendenza da singoli clienti

Non si segnalano posizioni di dipendenza economica nei confronti di singoli clienti poiché l'Emittente ha un portafoglio clienti molto diversificato sia a livello di distribuzione geografica che settoriale, per cui i singoli clienti non assorbono percentuali significative del fatturato.

La tipologia di clienti con cui opera l'Emittente è per lo più riferibile a fondi di investimento immobiliari, compagnie di assicurazioni, *large corporate* ed altri, i quali garantiscono tempi di pagamento relativamente rapidi e sicuri. I tempi medi di incasso delle commesse derivanti dalla prestazione dei servizi offerti si attesta intorno ai 60 – 90 giorni, in linea con la migliore prassi del settore di riferimento.

L'Emittente monitora costantemente i tempi di pagamento delle singole commesse così da intervenire tempestivamente in caso di variazioni significative dei medesimi.

Di seguito si evidenzia l'incidenza percentuale del fatturato realizzato sui primi 10 committenti dell'Emittente rispetto al fatturato complessivo dell'esercizio 2016:

CLIENTE	% Incidenza sul fatturato 2016
NEXITY MILANO PORTA VOLTA S.R.L.	21,09%
KRYALOS SGR S.P.A. FONDO "DELPHINE"	14,24%
GREENLOGIS S.R.L.	12,09%
FONDIARIA PER INIZIATIVE IMMOBILIARI S.P.A.	11,86%
KILOMETRO ROSSO SPA	9,77%
UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"	7,46%
SIEMENS S.P.A.	4,82%
REALE IMMOBILI S.P.A.	3,47%
GENERALI ITALIA S.P.A.	2,82%
UBI BANCA S.P.A.	2,06%

3.1.5 Rischi connessi ai subappaltatori e a fornitori dei prodotti e dei servizi che l'Emittente utilizza nell'esecuzione delle commesse

Nel corso del normale svolgimento della propria ordinaria attività, l'Emittente si obbliga, nei contratti di appalto, a garantire la buona esecuzione della propria attività, sia essa svolta direttamente sia essa subappaltata a fornitori terzi, e in caso di non corretta esecuzione da parte dei subappaltatori e/o fornitori terzi, tale circostanza potrebbe causare obblighi di ripristino a regola d'arte o il pagamento di penali e/o risarcimenti.

Al fine di mitigare tale rischio, l'Emittente monitora sistematicamente la produzione in cantiere attraverso idonee procedure di controllo – recepite altresì dal sistema qualità – e gestisce con severe valutazioni l'assegnazione delle sub forniture e/o sub appalti e predispose sempre “elenchi di sostituzione” in caso di default degli assegnatari.

In ogni caso, l'Emittente persegue una politica di diversificazione delle proprie fonti di approvvigionamento al fine di evitare ogni forma di dipendenza dai fornitori e dai sub-appaltatori. I tempi medi di pagamento delle fonti di approvvigionamento si attestano a 90 – 120 giorni, in linea con la migliore prassi del settore di riferimento.

3.1.6 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave

Lo sviluppo dell'Emittente fino ad oggi è stato determinato in misura significativa da alcune figure chiave, tra cui in particolare l'Avv. Francesco Percassi, che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Ing. Jacopo Palermo, Consigliere Delegato che, a giudizio dell'Emittente, hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo di Impresa Percassi e sono tuttora rilevanti per il successo della Società stessa.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale l'Emittente si sia dotato di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione dell'attività, il legame tra i sopra citati soggetti e la Società resta un fattore critico di successo Impresa Percassi e non si può quindi escludere che, qualora uno di essi cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, ciò possa avere un potenziale effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Anche per mitigare tale rischio l'Emittente ha già avviato un processo di rafforzamento dell'organizzazione interna e di consolidamento dei processi operativi che ha già comportato l'ingresso di figure manageriali di comprovata esperienza che ricopriranno ruoli di responsabilità e coordinamento delle funzioni tecniche e corporate.

3.1.7 Rischi connessi alle perdite su crediti

Il rischio di credito dell'Emittente è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali derivanti dall'attività caratteristica dell'emittente e si tratta di crediti verso clienti e di crediti per fatture da emettere. Alla data del 31.12.2016, l'Emittente aveva un monte crediti commerciali pari a circa Euro 19.644 migliaia.

L'Emittente, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a causa delle condizioni finanziarie dell'obbligato, non essere onorati alla scadenza e quindi i rischi sono riconducibili all'aumento dell'anzianità dei crediti, al rischio di insolvibilità ed all'aumento dei crediti sottoposti a procedure concorsuali con conseguente perdita di valore che può comportare la cancellazione in tutto o in parte dal bilancio.

Pur se la qualità dei Committenti dell'Emittente, tutti di primario standing, ad oggi ha consentito alla stessa di contenere tali rischi, si precisa che qualora i rischi connessi alle perdite su crediti non fossero correttamente stimati potrebbero verificarsi implicazioni negative sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Emittente.

In relazione all'incremento dei crediti verso clienti registrato al 31 dicembre 2016, si segnala che una quota significativa degli stessi è stata maturata nell'ultimo trimestre 2016 e, pertanto, è divenuta prevalentemente esigibile nel primo trimestre 2017. Al riguardo si evidenzia che alla data del 31 marzo 2017 risultavano già incassati Euro 10.946 migliaia. Tale dato evidenzia l'elevata qualità del portafoglio clienti dell'Emittente che è stato e continua ad essere uno dei pilastri a sostegno della crescita aziendale.

3.1.8 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia di crescita e sviluppo ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.9 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente svolge attività tali che potrebbero esporla al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene il management ritiene di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, con coperture anche superiori alla media di mercato nonostante uno storico pressoché inesistente di sinistri significativi, ove si verificano eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

3.1.10 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di portare a termine le commesse e le obbligazioni assunte nei tempi e nei modi pattuite, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione,

tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

3.1.11 Rischi connessi al rilascio di garanzie

Alla data del 31 dicembre 2016 l'Emittente ha rilasciato "garanzie" per complessivi Euro 9.076.334, che in misura preponderante (per Euro 7.159.334) sono relative a polizze assicurative e bancarie emesse da primari Istituti di credito e compagnie assicurative nell'interesse dell'Emittente a garanzia della corretta e puntuale esecuzione dei lavori eseguiti e dei lavori in corso, sulla base di impegni contrattualmente assunti con la sottoscrizione dei relativi contratto d'appalto (i.e. *performance bond*).

Qualora l'Emittente non fosse in grado di far fronte alla puntuale esecuzione dei contratti d'appalto potrebbero verificarsi implicazioni negative sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale.

Si precisa infine che l'importo residuo di Euro 1.917.000 iscritto alla voce "garanzie" risultanti dalla nota integrativa del bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2016, si riferisce ad un finanziamento concesso da UBI Banca (già Banca Popolare di Bergamo s.c.) alla società controllante diretta Immobiliare Percassi S.r.l. a fronte del quale l'Emittente a titolo di terzo datore di ipoteca ha concesso garanzia ipotecaria su un immobile di proprietà.

3.1.12 Rischi derivanti da procedimenti giudiziari in essere

Nel corso dell'ordinario svolgimento della propria attività, alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente segnala che non sono presenti contenziosi giudiziari di rilievo economico.

Non si può tuttavia escludere che in futuro tale rischio possa manifestarsi con possibili conseguenze negative sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale e i risultati operativi dell'Emittente.

3.1.13 Rischi connessi ai rapporti con parti correlate

L'Emittente, in controtendenza rispetto agli esercizi precedenti, nel corso dell'esercizio 2016 ha realizzato ricavi per conto terzi pari al 97% dei ricavi complessivi. Ne consegue che i rapporti di natura commerciale e, in particolare, i ricavi generati da rapporti con parti correlate sono di importi minimali.

In ogni caso, le operazioni intervenute con le parti correlate rientrano nell'ordinario corso degli affari e sono eseguite con criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

A giudizio dell'Emittente, tali rapporti prevedono condizioni in linea con quelle di mercato. Non vi è tuttavia garanzia che, ove tali condizioni fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e con le stesse modalità.

Nella tabella seguente vengono illustrati le posizioni debitorie e creditorie dell'Emittente nei confronti di parti correlate alla data del 31 dicembre 2016.

	2015	2016	Variazione
Crediti Vs Controllante	2.968.835	3.077.239	-108.404
Crediti Vs Imprese sottoposte al controllo della controllante	267.905	588.087	-320.182
Debiti Vs Controllante	657.985	737.993	-80.008
Debiti Vs Imprese sottoposte al controllo della controllante	-	136.431	-136.431

3.2 Fattori di rischio relativi al settore in cui l'Emittente opera

3.2.1 Rischi connessi alla normativa ed alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

L'attività dell'Emittente si svolge prevalentemente nel settore dell'edilizia civile privata, settore non particolarmente regolamentato fatta salva la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra i fattori di rischio nell'attività dell'Emittente va pertanto considerata l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento con particolare riferimento alla regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Mutamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente, in termini di incrementi dei costi e contrazione dei margini.

A fronte di tali fattori di rischio, l'Emittente adotta una costante politica di monitoraggio e gestione del rischio normativo, al fine di mitigarne per quanto possibile gli effetti, attraverso un presidio articolato su più livelli, che prevede il dialogo collaborativo con le istituzioni e gli enti competenti, la partecipazione attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro costituiti presso gli stessi enti.

3.2.2. Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con le principali imprese italiane che operano nello specifico settore di riferimento (i.e. edilizia civile privata), alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto all'Emittente. Qualora l'Emittente, a seguito dell'ampliamento dello sviluppo della propria attività, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.3 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

La perdurante crisi che ha colpito il settore immobiliare, il sistema bancario e i mercati finanziari, hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito soprattutto per il settore di riferimento dell'Emittente, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

Le prospettive per il settore sono infatti strettamente legate all'evoluzione del quadro macroeconomico: il deterioramento del contesto economico, associato ad una crescente selettività del sistema creditizio, ha infatti determinato, nonostante il calo di prezzi, una nuova battuta d'arresto del settore immobiliare ed infrastrutturale in molti Paesi ed in particolare in Italia.

Nel periodo 2011-2016 l'Emittente ha visto una crescita media del fatturato conto terzi di quasi il 20% annuo a fronte di una contrazione del mercato del 4,7% nel medesimo periodo, conseguendo per l'esercizio 2016 il massimo storico di volume di affari e confermando l'intera sostituzione della produzione infragruppo degli anni passati con produzione conto terzi.

Pur se l'Emittente in questi anni ha avuto un andamento positivo e in controtendenza rispetto all'andamento del mercato di riferimento (i.e. l'indice Istat della produzione nelle costruzioni, ha evidenziato, nei primi undici mesi del 2016, un calo dello 0,7% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente) i risultati dell'Emittente potranno essere influenzati in futuro tra l'altro dal perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, che possono incidere sull'andamento della stessa.

3.2.4 Rischio operativo e rischi connessi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese e degli enti privi di personalità giuridica

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo adottate – tra cui il Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il “**Decreto 231**”) ed il relativo Codice Etico Aziendale – sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo.

Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

3.2.5 Rischi connessi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese e degli enti privi di personalità giuridica

Come anzidetto, la Società si è dotata, a far data dal dicembre dell'anno 2016, di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231 (il “**Modello 231**”). Come noto, il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti in relazione a determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. L'adozione da parte dell'Emittente del Modello

231 e del relativo Codice Etico aziendale, in aggiunta alla nomina di un Organismo di vigilanza conformemente a quanto previsto dal Decreto 231, testimoniano l'importanza che l'Emittente attribuisce al rispetto di quanto previsto dalla normativa in parola; in aggiunta, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi, tenuto altresì in considerazione lo sviluppo dimensionale avuto ed il conseguente incremento della propria complessità organizzativa, l'Emittente pone particolare attenzione al costante monitoraggio del Modello 231 ed alla diffusione dei principi etici adottati.

Pur in tale contesto, non si può del tutto escludere la commissione da parte del personale dell'Emittente ovvero dei suoi collaboratori di reati rientranti nel perimetro di applicazione del Decreto 231, con ogni possibile conseguente effetto in termini di conseguenze dannose.

3.2.6 Rischi ambientali legati all'attività dell'Emittente

L'attività dell'Emittente è soggetta alla normativa italiana e dell'Unione Europea in materia di tutela dell'ambiente e della salute ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute. Non può tuttavia essere escluso che l'Emittente possa incorrere in costi o responsabilità in materia di tutela dell'ambiente. Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni legislative e regolamentari per la tutela dell'ambiente, dell'impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità dell'insorgere di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti.

3.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni

Rischio Emittente

Rappresenta il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligo di pagare gli Interessi e/o di rimborsare il valore nominale delle Obbligazioni alla scadenza per effetto, ad esempio, della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità.

Per effetto della sottoscrizione delle Obbligazioni, l'investitore diviene titolare di un credito nei confronti dell'Emittente per il pagamento degli Interessi e per il rimborso del capitale alla scadenza.

Rischio legato all'assenza di garanzie relative al rimborso delle Obbligazioni ed al pagamento degli Interessi

Alla data della Domanda di Ammissione non sono previste per le Obbligazioni garanzie per il rimborso delle medesime né per il pagamento degli Interessi. In particolare, le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli Interessi relativi alle Obbligazioni sono garantiti soltanto dal patrimonio dell'Emittente.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

(a) le caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni saranno negoziate (i.e. rischio di liquidità);

- (b) la variazione dei tassi di interesse (i.e. rischio di tasso);
- (c) la variazione del merito di credito dell'Emittente (i.e. rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente).

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni; pertanto l'investitore che vendesse le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe subire una perdita in conto capitale. Tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla scadenza, che resta pari al 100% del valore nominale delle Obbligazioni.

Rischio di liquidità

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso ExtraMOT PRO, segmento professionale del mercato ExtraMOT, riservato solo agli Investitori Professionali, unici soggetti ammessi alle negoziazioni su tale mercato. Il titolo non sarà assistito da uno *specialist* che ne assicuri la liquidità. Pertanto la vendita dei titoli prima della scadenza in un mercato illiquido potrebbe comportare per l'investitore perdite rispetto al loro valore teorico in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore non solo al prezzo di emissione ma anche allo stesso valore teorico dei medesimi nel momento della cessione.

Rischio di tasso

Rappresenta il rischio legato alla variazione dei tassi di interesse. Il valore delle Obbligazioni sul mercato è influenzato dall'andamento dei tassi di mercato e per effetto di tale andamento il valore del titolo può divenire inferiore al prezzo di emissione.

In via generale, a fronte di un aumento dei tassi di interesse di mercato si assiste ad una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di una diminuzione dei tassi di interesse di mercato, si assiste ad un rialzo del valore di mercato delle Obbligazioni. Nell'ipotesi di Obbligazioni a tasso fisso, l'effetto sul valore del titolo delle fluttuazioni dei tassi di interesse espressi dai mercati finanziari è tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potrebbero deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del suo merito di credito.

Rischio connesso al rimborso tramite ammortamento

Il rimborso del Prestito attraverso un piano di ammortamento periodico potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni. L'investitore deve considerare che le cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi l'ammontare in termini assoluti delle cedole sarà decrescente nel corso del tempo. L'investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza delle Obbligazioni ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato.

Rischio correlato all'assenza di rating dei titoli ed all'Emittente

Alle Obbligazioni non è stato assegnato alcun livello di *rating* quale indicatore sintetico della rischiosità delle medesime. Alla data del presente Documento di Ammissione il *rating* dell'Emittente è pari a B2.1 secondo il punteggio assegnato da Cerved in data 15 luglio 2017, come risultante dalla relazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente a cui si rinvia per maggiori informazioni in merito.

La possibilità di accesso al mercato dei capitali, alle altre forme di finanziamento ed i costi connessi potrebbero, tra l'altro, essere influenzati anche dal *rating* assegnato all'Emittente. Conseguentemente, eventuali riduzioni del giudizio assegnato potrebbero costituire una limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della raccolta e/o dell'indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente. Inoltre, l'eventuale abbassamento del *rating* potrebbe portare alla riduzione del prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario, fermo restando che in ogni caso ciò non influisce in alcun caso sulla capacità e sul prezzo di rimborso delle Obbligazioni.

Eventuali modifiche al *rating* dell'Emittente ovvero l'eventuale messa sotto osservazione dell'Emittente da parte di Cerved e/o di altre agenzie di *rating* saranno portate a conoscenza mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Rischio di mutamento del regime fiscale

Non è possibile ipotizzare eventuali modifiche dell'attuale regime fiscale che potrebbero insorgere durante la vita delle Obbligazioni.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui proventi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, imputabili a sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero a sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, potranno comportare una riduzione del rendimento netto delle Obbligazioni, senza che ciò determini obbligo per l'Emittente di corrispondere agli Obbligazionisti importi a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale, salvo diversa norma di legge.

Rischio connesso alla possibilità di rimborso anticipato

Le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente nel caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni descritto all'interno del Regolamento del Prestito Obbligazionario. Nel caso di rimborso anticipato l'investitore perderebbe il diritto al percepimento delle cedole non ancora corrisposte alla data del rimborso anticipato.

Rischio connesso al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventuali eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio, comunicati stampa o cambiamenti delle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è "Impresa Percassi S.p.A.".

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo al n. 00270690167.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

L'Emittente è stata costituita in data 22 novembre 1972 ed ha una durata sino al 31 dicembre 2050.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni ed opera in base alla legislazione italiana. La sede legale dell'Emittente è in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II, n. 102.

4.5 Descrizione dell'Emittente

L'Emittente opera da oltre 50 anni nel settore delle costruzioni, divenendo a partire dal 2011 uno dei principali *general contractor* in Italia nell'edilizia civile privata e, in particolare, nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e restauro per conto di committenti privati di primario *standing* sia domestici che internazionali.

Impresa Percassi dopo aver operato fino ai primi anni del 2000 prevalentemente nella realizzazione di iniziative immobiliari di pregio sviluppate da società riconducibili al gruppo Immobiliare Percassi e nell'esecuzione di lavori conto terzi in ambito *retail*, a partire dal 2011, sotto la guida del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Percassi e del Consigliere Delegato Ing. Jacopo Palermo ha avviato un processo di *turnaround* intraprendendo un percorso di managerializzazione e di crescita organica focalizzandosi sul *core business* degli appalti privati di edilizia civile.

Impresa Percassi è una società facente parte del Gruppo Immobiliare Percassi ed è controllata, per il tramite di Immobiliare Percassi S.r.l., da 3P Partecipazioni S.r.l.. Per maggiori dettagli circa l'assetto proprietario, si rinvia al successivo capitolo 5 del presente Documento di Ammissione.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto dell'Emittente, l'oggetto sociale prevede lo svolgimento delle seguenti attività: «a) la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di beni immobili; b) l'esercizio dell'attività edilizia in qualunque settore, l'assunzione, l'esecuzione di opere pubbliche e private, in appalto o concessione, in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio; in particolare la società potrà svolgere tutte le attività riconducibili a tutte le categorie di opere generali e specializzate di cui all'Allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; la fornitura, l'installazione, la manutenzione degli impianti tecnologici

(idrico-sanitari, termici, di condizionamento, elettrici); la progettazione, la costruzione, la manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed il restauro e la manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela; lavori relativi alla costruzione e manutenzione di strade, acquedotti, ponti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti ed oleodotti; lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori connessi al movimento di terra (scavi, sbancamenti, ecc.), opere edili connesse alla urbanizzazione primaria e secondaria. Tali attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi, anche non soci ed anche a titolo gratuito. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli iscritti in Albi Professionali, nonché le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 e quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2.1.1991, n. 1, come modificato dal Decreto Legislativo n. 58/1998».

L'Emittente si pone al livello delle più qualificate imprese del settore, avendo realizzato e proseguito a realizzare importanti opere nel campo dell'edilizia civile di natura residenziale, direzione, commerciale, del *retail* e dei restauri. Si possono annoverare, tra le più rilevanti, la costruzione del complesso residenziale Porta Volta Home per la multinazionale francese Nexity, il restauro delle facciate della Galleria Vittorio Emanuele a Milano, la realizzazione del nuovo Office Block della Lamborghini S.p.A., la riqualificazione dell'immobile ex RCS in via San Marco a Milano per conto di Kryalos Sgr, la realizzazione dei nuovi *headquarters* Siemens in via Vipiteno a Milano, la realizzazione della nuova sede di Confindustria Bergamo presso il Parco Scientifico e Tecnologico del Kilometro Rosso a Bergamo - che segue la realizzazione dell'edificio direzionale A2.3 all'interno del medesimo Parco Scientifico per conto di Kilometro Rosso S.p.A. -, nonché la realizzazione del completamento del Bocconi Urban Campus per l'Università Bocconi, in ATI con altra impresa milanese, che segue la precedente acquisizione a fine 2015 dell'appalto da parte di Impresa Percassi per la realizzazione delle residenze universitarie all'interno del Campus medesimo.

Le linee guida dell'attività sociale mirano a garantire affidabilità, qualità ed efficienza alle proprie costruzioni, facendo sì che il *brand* dell'Emittente sia oggi associato alla percezione di una realtà imprenditoriale solida, competitiva ed altamente affidabile nel proprio settore di riferimento, in cui si contraddistingue per la tempestività nella realizzazione delle opere, per l'attenzione ai dettagli ed alla piena soddisfazione dei propri committenti.

L'Emittente opera prevalentemente nel centro-nord Italia, con un *focus* specifico nell'area metropolitana di Milano, sia singolarmente che in *partnership* con altri operatori attraverso la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (i.e. ATI), società consortili o, in generale, legami funzionali all'aggiudicazione di commesse più rilevanti. Forte del proprio ruolo di *general contractor*, l'Emittente è in grado di coordinare, controllare e gestire tutte le risorse e competenze

con garanzia di realizzazione ottimale delle opere attraverso le proprie comprovate competenze manageriali ed organizzative.

Impresa Percassi si posiziona nel segmento high-end del mercato edile privato: le capacità organizzative nell'esecuzione delle opere, le competenze di *value engineering* ed il focus sulle tematiche *green* e di sostenibilità edilizia rendono l'azienda il partner ideale per committenti di alto profilo ed elevato standing.

Questo si traduce in un portafoglio clienti composto da primarie multinazionali, università di prestigio e gruppi finanziari leader mondiali.

Selezione principali clienti di Impresa Percassi



Il Sistema di Gestione per la Qualità è da sempre certificato UNI EN ISO 9001. Nell'esercizio 2017 è stato finalizzato il processo di certificazione UNI EN ISO 18001, a testimonianza della particolare attenzione rivolta da Impresa Percassi al tema della sicurezza sul lavoro, anch'essa forte componente del brand value.

Impresa Percassi è inoltre sensibile alle tematiche di ecosostenibilità e di innovazione tecnologica in chiave green dei processi dell'edilizia. E' iscritta al Green Building Council Italia, è socio fondatore del Progetto EnergieSprong Italia, promosso dal Consorzio Habitech di Trento, ed opera regolarmente secondo gli standard LEED.

A partire dal gennaio 2017, la Società ha adottato e implementato il Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed il relativo Codice Etico Aziendale.

Per quanto riguarda il sistema di classificazione ufficiale previsto dal Codice degli Appalti, Impresa Percassi detiene la Certificazione SOA per le seguenti categorie di attività: OG1 (edifici civili ed industriali) in classifica VIII (importo illimitato); OG2 (restauro e manutenzione di edifici soggetti a tutela) in classifica VIII (importo illimitato); OG3 (infrastrutture viarie e ferroviarie) in classifica III (fino a ca. 1 M€); OG11 (impianti tecnologici) in classifica II (fino a ca. 0,5 M€).

4.6 **Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente**

Tenuto conto di quanto già precisato nel Documento di Ammissione, l'Emittente ritiene che non sussistano ulteriori eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità. Per una informativa completa relativa alle operazioni societarie ed ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvati ed agli eventi recenti che coinvolgono l'Emittente, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ed allegato al presente Documento di Ammissione.

Si segnala che in data 1 agosto 2017 l'assemblea dei soci, con atto a rogito del Notaio Dott. Armando Santus (reportorio n. 57020, raccolta n. 25949) ha deliberato la trasformazione della forma giuridica dell'Emittente da società a responsabilità limitata a società per azioni ed ha conseguentemente adottato un nuovo testo statutario; in tale occasione, la Società ha anche trasferito la propria sede legale in Bergamo (BG) al Viale Vittorio Emanuele II, n. 102 ed ha nominato un Collegio Sindacale così come riportato nel paragrafo 4.7. che segue.

4.7 **Organi sociali**

Consiglio di Amministrazione

Alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente è amministrata da un organo collegiale rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti soggetti, che rimarranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Avv. Francesco Percassi	Presidente	Clusone (BG) 09/09/1976
Ing. Jacopo Palermo	Consigliere Delegato	Napoli (NA) 29/01/1977
Dott. Mario Volpi	Consigliere	Calcinate (BG) 11/06/1960
Dott. Antonio Percassi	Consigliere	Clusone (BG) 16/12/1980

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode né è stato associato nell'ambito dell'assolvimento dei propri incarichi a bancarotta o amministrazione controllata o liquidazione né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi società emittente.

Collegio Sindacale e revisore esterno

Alla data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale dell'Emittente, nominato in data 1 agosto 2017, è composto dai seguenti soggetti, che rimarranno in carica sino alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:

Nome e Cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Dott. Angelo Galizzi	Presidente	Bergamo (BG), 9 dicembre 1961
Dott. Giorgio Gozzoli	Sindaco Effettivo	Lovele (BG), 21 agosto 1968
Dott. Piero Albani	Sindaco Effettivo	Bergamo (BG), 2 agosto 1976
Dott. Linda Gazzillo	Sindaco Supplente	Orta Nova (FG), 12 marzo 1967
Dott. Guido Fontana	Sindaco Supplente	Bergamo (BG), 9 luglio 1966

Il Collegio Sindacale esercita nel rispetto delle norme statutarie, le funzioni di controllo e gestione ai sensi dell'art. 2403 cod. civ.

In data 28 aprile 2017 l'assemblea dell'Emittente, convocata, tra l'altro, per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha deliberato il conferimento di incarico di revisione legale *ex art.* 14 del D.Lgs. n. 39/2010 ed *ex art.* 165-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07722780967, per gli esercizi 2017-2019.

4.11 Ammontare delle Obbligazioni

Il Prestito Obbligazionario sarà costituito da n. 100 (cento) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, per un importo nominale complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) denominato "*Impresa Percassi S.p.A. Fixed Rate 6,25% due 2017 – 2022*" emesso dall'Emittente.

4.12 Uso dei Proventi

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni è previsto che vengano utilizzati dall'Emittente per realizzare nuovi investimenti in linea con gli obiettivi strategici che l'Emittente si è prefissata per i prossimi anni e finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività della Società, anche attraverso eventuali aggregazioni, sinergie, *partnership* o crescita per linee esterne. L'obiettivo è quello di consolidare la propria posizione di mercato nelle aree di *business* in cui opera, accrescendo ulteriormente la quota di mercato ad oggi raggiunta. Sebbene l'emissione non sia effettuata per esigenze contingenti di rientro di linee di credito o di rimborso di finanziamenti in essere, l'Emittente non esclude di poter decidere, in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori, di utilizzare i proventi raccolti tramite l'emissione o parte di essi per rimborsare una parte del debito in essere. Il ricavato dell'emissione potrà essere, inoltre, destinato a finalità di gestione operativa generale dell'Emittente, ivi incluso eventualmente il rifinanziamento del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario. Si vuole in tale sede precisare che l'incremento atteso del fatturato non richiederà ulteriore indebitamento diverso dalle linee operative.

4.13 Ulteriori emissioni


Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Alla data del presente Documento di Ammissione, Impresa Percassi non detiene partecipazioni in società collegate o controllate fatta eccezione per una partecipazione pari al 50% nella “Campus Bocconi S.c.a.r.l.” costituita nel gennaio 2017 ai fini dell’esecuzione del contratto acquisito in ATI paritetica con altra impresa milanese e sottoscritto con l’Università Bocconi relativamente al completamento del Bocconi Urban Campus.

Impresa Percassi è una società facente parte del Gruppo Immobiliare Percassi. Impresa Percassi è controllata, per il tramite di Immobiliare Percassi S.r.l., da 3P Partecipazioni S.r.l. società, quest’ultima, che fa interamente capo, in via tra loro paritetica, a Santo, Rino e Francesco Percassi (quest’ultimo unitamente agli altri eredi di Giuseppe Percassi) e di cui l’avv. Francesco Percassi ricopre la carica di Amministratore Unico.

Di seguito la struttura societaria del Gruppo Immobiliare Percassi alla data del presente Documento di Ammissione.




Organigramma Aziendale

Coerentemente con il processo di managerializzazione e creazione di una organizzazione strutturata, è stato nel tempo costruito un idoneo sistema di deleghe di poteri in funzione dei ruoli organizzativi ricoperti.

Fatta eccezione per il Presidente dell'Emittente, avv. Francesco Percassi, i ruoli chiave nell'organizzazione dell'Emittente sono presidiati da profili manageriali indipendenti dalla proprietà che riportano al Consigliere Delegato, ing. Jacopo Palermo. Alla data del 31 dicembre 2016 Impresa Percassi ha raggiunto un livello di organizzazione coerente con i crescenti volumi dell'attività con una struttura giovane, composta da profili di primo piano e con un'età media di ca. 43 anni.

Di seguito l'organigramma funzionale dell'Emittente alla data del presente Documento di Ammissione.



In allegato al presente Documento di Ammissione un breve Curriculum Vitae delle figure chiave di Impresa Percassi.

La struttura organizzativa di Impresa Percassi si sta progressivamente rafforzando in termini di organico, ma soprattutto di competenze delle risorse, per garantire il raggiungimento degli obiettivi industriali. A partire dal secondo semestre 2016, l'organigramma si sta evolvendo coerentemente a quattro principi strategico-organizzativi:

- segregazione di ruoli istituzionali e ruoli operativi;
- massimizzazione dell'efficacia commerciale e della funzione *cost control*;
- massimizzazione delle sinergie tra Ufficio Tecnico ed Acquisti;
- potenziamento funzioni Risorse Umane ed IT.

Ulteriore elemento cardine nell'evoluzione dell'organizzazione è l'implementazione di un piano di formazione e apprendimento continuo che garantisca il mantenimento nel tempo di un significativo differenziale di competenze tra Impresa Percassi ed i propri *competitors*.

6. PRINCIPALI SOCI

6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riportano di seguito gli azionisti che, alla data del presente Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale dell'Emittente:

- Immobiliare Percassi S.r.l. (società interamente controllata da 3P Partecipazioni S.r.l.) detiene una partecipazione pari al 97% del capitale sociale dell'Emittente;
- Rino Percassi detiene una partecipazione pari all'1% del capitale sociale dell'Emittente;
- Santo Percassi detiene una partecipazione pari all'1% del capitale sociale dell'Emittente;
- Gli eredi di Giuseppe Percassi (Giulia Luzzana, Francesco, Paola e Elena Percassi) detengono una partecipazione pari all'1% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Emittente è soggetto a direzione e coordinamento da parte della controllante 3P Partecipazione S.r.l. ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile.

6.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, ad una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' E LE PASSIVITA', LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

7.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie dell'Emittente si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio, unitamente alle relative certificazioni, riportati nell'Allegato 1 del presente Documento di Ammissione.

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta nel seguito il testo del regolamento del prestito obbligazionario contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alle negoziazioni ai sensi del presente Documento di Ammissione.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "Impresa Percassi S.p.A. Fixed Rate 6.25% due 2017 – 2022"

ISIN IT0005277600

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni

Bergamo, 4 agosto 2017

INDICE

DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 1 — IMPORTO, TAGLI E TITOLI.....	37
ARTICOLO 2 — PREZZO DI EMISSIONE E VALUTA.....	37
ARTICOLO 3 — SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E RIAPERTURA.....	38
ARTICOLO 4 — DATA DI EMISSIONE, DATA DI GODIMENTO	38
ARTICOLO 5 — DURATA.....	39
ARTICOLO 6 — INTERESSI	39
ARTICOLO 7 — RIMBORSO ORDINARIO	39
ARTICOLO 8 — RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL’EMITTENTE	40
ARTICOLO 9 — RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI	40
ARTICOLO 10 — IMPEGNI DELL’EMITTENTE.....	42
ARTICOLO 11 — SERVIZIO DEL PRESTITO	43
ARTICOLO 12 — STATUS DELLE OBBLIGAZIONI	43
ARTICOLO 13 — TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA	43
ARTICOLO 14 — ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE	43
ARTICOLO 15 — REGIME FISCALE.....	44
ARTICOLO 16 — AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI.....	44
ARTICOLO 17 — MODIFICHE.....	44
ARTICOLO 18 — VARIE.....	44
ARTICOLO 19 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	45

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del regolamento del prestito obbligazionario emesso da Impresa Percassi S.p.A.. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

Agente per il Calcolo	indica l'Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.
Assemblea degli Obbligazionisti	ha il significato di cui all'articolo 14 (<i>"Assemblea degli Obbligazionisti"</i>) del Regolamento del Prestito.
Borsa Italiana	indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Data di Emissione	indica il 31 agosto 2017.
Data di Godimento	indica il 31 agosto 2017.
Data di Pagamento	indica il 31 agosto di ciascun anno (collettivamente le "Date di Pagamento").
Data di Rimborso Anticipato	indica la data specificata dagli Obbligazionisti nella relativa richiesta di rimborso anticipato delle Obbligazioni inviata all'Emittente ai sensi dell'articolo 9 (<i>"Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti"</i>), restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di invio della Richiesta di Rimborso Anticipato.
Data di Scadenza	indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 31 agosto 2022.
Delibera di Rimborso Anticipato	ha il significato attribuito nell'articolo 9 (<i>"Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti"</i>).
Documento di Ammissione	indica il documento di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT PRO.
Emittente	indica Impresa Percassi S.p.A., con sede legale in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II, n. 102, , iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, c.f. e p.iva 00270690167, capitale sociale deliberato Euro 1.800.000,00, sottoscritto e versato.
Evento Pregiudizievole Significativo	ha il significato attribuito all'articolo 10 (<i>"Impegni dell'Emittente"</i>) del Regolamento del Prestito.
Evento Rilevante	indica ciascun evento elencato all'articolo 9 (<i>"Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti"</i>).
Giorno Lavorativo	indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)</i> (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.
Investitori Qualificati	indica i soggetti di cui all'articolo 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.) e all'articolo 26 del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e s.m.i.) equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla disciplina di cui alla Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MiFID).
Legge Fallimentare	indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.

Mercato ExtraMOT	indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.
Monte Titoli	indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Obbligazioni	ha il significato attribuito nell'articolo 1 (<i>"Importo, tagli e titoli"</i>) del Regolamento del Prestito.
Obbligazionisti	ha il significato attribuito nell'articolo 1 (<i>"Importo, tagli e titoli"</i>) del Regolamento del Prestito.
Periodo di Interessi	ha il significato attribuito nell'articolo 6 (<i>"Interessi"</i>) del Regolamento del Prestito.
Prestito	ha il significato attribuito nell'articolo 1 (<i>"Importo, tagli e titoli"</i>) del Regolamento del Prestito.
Prima Data di Pagamento	indica il 31 agosto 2018.
Rappresentante Comune	ha il significato attribuito nell'articolo 9 (<i>"Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti"</i>).
Regolamento del Mercato ExtraMOT	indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 8 giugno 2009 e s.m.i.
Regolamento del Prestito	indica il regolamento delle Obbligazioni.
Richiesta di Rimborso Anticipato	ha il significato attribuito all'articolo 9 (<i>"Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti"</i>).
Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT	indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo ad investitori professionali.
Tasso di Interesse	ha il significato attribuito all'articolo 6 (<i>"Interessi"</i>).
TUF	indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.
Valore Nominale	ha il significato attribuito nell'articolo 1 (<i>"Importo, tagli e titoli"</i>) del Regolamento del Prestito.

ARTICOLO 1 — IMPORTO, TAGLI E TITOLI

- 1.1 Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario denominato "**Impresa Percassi S.p.A. Fixed Rate 6.25% due 2017 – 2022**", da parte di Impresa Percassi S.p.A. (l'"**Emittente**").

Il Prestito è emesso in una o più *tranches* fungibili in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del codice civile ed è costituito da massimi n. 100 (cento) titoli obbligazionari al portatore in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**") del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno (il "**Valore Nominale**") fino ad un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). L'emissione del Prestito è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 4 agosto 2017 con atto a rogito del Notaio Armando Santus di Bergamo.

- 1.2 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari ad 1 (una) Obbligazione e, quindi, ad Euro 100.000,00 (centomila/00).
- 1.3 Alla Data di Emissione (come *infra* definita), le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 58/1998 come modificato (il "**TUF**") e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013 e del 20 marzo 2015.
- 1.4 In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**"). Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

ARTICOLO 2 — PREZZO DI EMISSIONE E VALUTA

- 2.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, ovvero al prezzo pari al Valore Nominale e quindi al prezzo di sottoscrizione di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione (di seguito il "**Prezzo di Emissione**").
- 2.2 La sottoscrizione delle Obbligazioni e la corresponsione del Prezzo di Emissione da parte dei relativi sottoscrittori (gli "**Obbligazionisti**") dovrà avvenire in un'unica soluzione con versamento del correlato importo contestualmente alla relativa sottoscrizione delle Obbligazioni stesse. L'Emittente provvederà, a seguito della sottoscrizione delle Obbligazioni e del pagamento del Prezzo di Emissione, all'accredito delle Obbligazioni sui *dossier* indicati dagli Obbligazionisti all'atto della sottoscrizione per il tramite degli Intermediari Aderenti.
- 2.3 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. Salvo quanto contrariamente previsto dalla legge applicabile, nel caso in cui l'Euro non fosse più riconosciuto dalla banca centrale quale valuta corrente in Italia, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Euro, e qualsiasi obbligazione di cui al presente Regolamento in Euro, dovrà essere inteso quale riferito alla valuta che sarà riconosciuta dalla banca centrale quale corrente in Italia (nel caso di più valute correnti, quella che sarà individuata dall'Emittente), al tasso di conversione riconosciuto dalla banca centrale per la conversione dell'Euro in tale valuta, con arrotondamento in difetto o in eccesso come determinato ragionevolmente dall'Emittente.

ARTICOLO 3 — SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E RIAPERTURA

- 3.1 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 11 agosto 2017 fino al 29 agosto 2017 (il "**Periodo di Offerta**"). Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione esclusivamente ad Investitori Qualificati.
- 3.2 In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle stesse a soggetti che non siano Investitori Qualificati.
- 3.3 In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro la scadenza del Periodo di Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti di volta in volta dall'Emittente (il "**Periodo di Offerta Aggiuntivo**"), con regolamento sulla base delle norme di mercato (la "**Data di Regolamento**"), fermo restando che le Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta Aggiuntivo avranno gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse. Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente entro 5 (cinque) dall'apertura dello stesso, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 18 del presente Regolamento.
- 3.4 Ove la sottoscrizione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento (come *infra* definita) (nel caso del Periodo di Offerta) ovvero ad una Data di Pagamento (come *infra* definita) (nel caso del Periodo di Offerta Aggiuntivo), il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi lordo di competenza rispetto rispettivamente alla Data di Godimento precedente e sino alla Data di Regolamento (l'"**Importo dei Dietimi**").
- 3.5 Al raggiungimento di un numero di sottoscrizioni pari all'importo nominale complessivo massimo del Prestito, il Periodo di Offerta si riterrà chiuso e conseguentemente l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto all'articolo 18 del presente Regolamento. L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più *tranche* ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto all'articolo 18 del presente Regolamento. La sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del Prezzo di Emissione maggiorato dell'Importo dei Dietimi.
- 3.6 Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.
- 3.7 Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Obbligazioni inoltre non sono né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni ed integrazioni o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone ed in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti Autorità.
- 3.8 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4 — DATA DI EMISSIONE, DATA DI GODIMENTO

- 4.1 Il Prestito è emesso il 31 agosto 2017 (la "**Data di Emissione**") ed avrà godimento a partire dal 31 agosto 2017 (la "**Data di Godimento**").

ARTICOLO 5 — DURATA

- 5.1 Il Prestito Obbligazionario ha durata di 5 (cinque) anni (ossia sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento e cioè sino al 31 agosto 2022 (la “**Data di Scadenza**”).
- 5.2 Fermo restando le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della scadenza ordinaria del Prestito per effetto di quanto stabilito nell’ambito del presente Regolamento, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, quindi per un importo pari al Valore Nominale, con le modalità di cui al presente Regolamento ed alle condizioni e nei limiti del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 — INTERESSI

- 6.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 6,25% (sei virgola venticinque per cento) (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento (inclusa) e sino alla Data di Scadenza (esclusa).
- 6.2 Il pagamento degli interessi maturati sarà effettuato su base annuale in via posticipata a partire dalla Prima Data di Pagamento che cadrà il 31 agosto 2018.
- 6.3 Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:
- (i) la Data di Scadenza; e
 - (ii) in caso di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 8 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) o 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), la relativa Data di Rimborso Anticipato.
- 6.4 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse Nominale.
- L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- 6.5 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) — secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.
- 6.6 Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento degli Interessi.

Per “**Periodo di Interessi**” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ARTICOLO 7 — RIMBORSO ORDINARIO

- 7.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, il rimborso ordinario del Prestito sarà di tipo *amortising* con preammortamento fino alla Data di Pagamento che cade il 31 agosto 2018 (inclusa) e successivo ammortamento alla pari in 4 (quattro) rate annuali a partire dalla data di Pagamento che cade il 31 agosto 2019 e successivamente ad ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza (ciascuna, una “**Data di Rimborso**”), secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella sottostante:

Piano di ammortamento prestito obbligazionario					Piano di ammortamento singola obbligazione	
Data	Valore Nominale Residuo	Numero Rate Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo Singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola obbligazione
31/08/17	10.000.000				100.000	
31/08/18	10.000.000				100.000	
31/08/19	7.500.000	1	2.500.000	25%	75.000	25.000
31/08/20	5.000.000	2	2.500.000	25%	50.000	25.000
31/08/21	2.500.000	3	2.500.000	25%	25.000	25.000
31/08/22	0	4	2.500.000	25%	0	25.000

- 7.2 Qualora una Data di Rimborso o la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza che tale differimento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti in conseguenza di tale pagamento o il differimento delle successive Data di Rimborso.

ARTICOLO 8 — RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7 del Regolamento, l'Emittente in ogni momento avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente e integralmente le Obbligazioni (la "**Facoltà di Rimborso Anticipato**").
- 8.2 Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 8 avverrà alla pari senza penali o indennizzi a carico dell'Emittente e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla data di rimborso anticipato senza aggravio di spese o oneri per gli Obbligazionisti. La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune, ove nominato, a Borsa Italiana ed a Monte Titoli e mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente: www.impresapercassi.it, con 15 (quindici) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista di rimborso delle Obbligazioni.

ARTICOLO 9 — RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 9.1 Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un "**Evento Rilevante**"):
- mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni;
 - verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 del D.R. del 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa, tempo per tempo, applicabile all'Emittente stessa e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile fatto salvo che entro la prima udienza fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;

- c. deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti *ex* articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento *ex* articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di ri-scadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori ovvero di procedure equivalenti ai sensi di altra normativa, tempo per tempo, applicabile all'Emittente stessa;
- d. mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal successivo articolo 10 del presente Regolamento purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Negativo;
- e. verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più degli obblighi dell'Emittente di cui al successivo articolo 10 del Regolamento cessi di essere valido, legittimo, efficace o eseguibile;
- f. l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (c.d. *delisting*).

9.2 Non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, dovrà darne comunicazione agli Obbligazionisti. Contestualmente a tale comunicazione o nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla diffusione della stessa, l'Emittente dovrà inoltre convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento. Qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il diritto di deliberare (i) l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**"), ovvero (ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, ovvero (iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

Richiesta di Rimborso Anticipato e Comunicazione di Rimborso Anticipato

A seguito dell'adozione della Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) il rimborso anticipato integrale, e non parziale, del Prestito tramite richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo impresapercassi@pec.it (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") almeno 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato da parte del soggetto designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**"). In caso di inerzia del Rappresentante Comune rimarrà in ogni caso salva la facoltà di ciascun Obbligazionista di inviare la Richiesta di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

- 9.3 Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla data di rimborso anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.
- 9.4 L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato ovvero tramite gli Intermediari Aderenti in assenza del Rappresentante Comune) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell'importo rimborsato.
- 9.5 A far tempo dalla data di rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti, le Obbligazioni cesseranno di essere produttive di interessi.

10.1 Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- a. non cessare né modificare significativamente la propria attività principale e astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con la propria attività principale, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- b. non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- c. non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- d. comunicare prontamente al Rappresentante degli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa o intentata da terzi per iscritto) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- e. mettere prontamente a disposizione del Rappresentante degli Obbligazionisti e degli Obbligazionisti su loro richiesta (i) copia del bilancio d'esercizio annuale; e (ii) copia della relazione semestrale (ove disponibile);
- f. comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- g. osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni saranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- h. rispettare diligentemente tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili all'Emittente stessa in relazione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato ExtraMOT ed a comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su decisione di Borsa Italiana.

Per “**Evento Pregiudizievole Significativo**” s'intende un evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

Per “**Indebitamento Finanziario**” s'intende qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi-*equity*) o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale, il tutto con esclusione del rilascio di garanzie e/o crediti di firma rilasciati dall'Emittente così come qualsiasi strumento di debito non per cassa assunto da parte dell'Emittente nello svolgimento della propria attività caratteristica (i.e. *performance bond*, *advance payment bond*, lettere di *patronage*, etc.);
- (b) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *saleback* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti

commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;

- (c) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*marked to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo).

ARTICOLO 11 — SERVIZIO DEL PRESTITO

- 11.1 Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti a Monte Titoli.

ARTICOLO 12 — STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

- 12.1 Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

ARTICOLO 13 — TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

- 13.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ARTICOLO 14 — ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

- 14.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.
- 14.2 L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:
- a. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, fermo restando quanto *infra* precisato;
 - b. sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
 - c. sulla proposta di concordato;
 - d. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
 - e. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
- 14.3 L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata in conformità alle norme statutarie previste per la convocazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria debitamente integrate, ove non già statutariamente previsto, dalla pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.impresapercassi.it. Sono altresì applicabili le norme in materia di titoli dematerializzati previsti dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (e successive modificazioni ed integrazioni). Le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.
- 14.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Bergamo, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

- 14.5 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.
- 14.6 Il Rappresentante Comune provvede (i) all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e (ii) a tutelare gli interessi comuni degli Obbligazionisti nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ARTICOLO 15 — REGIME FISCALE

- 15.1 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.
- 15.2 L'Obbligazionista è tenuto a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

ARTICOLO 16 — AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

- 16.1 L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (la "**Domanda di Ammissione**").
- 16.2 La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, unitamente alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

ARTICOLO 17 — MODIFICHE

- 17.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che gli stessi siano prontamente comunicati secondo le modalità previste all'articolo 18 che segue. Il Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente per recepire modifiche richieste da disposizioni imperative di legge.

ARTICOLO 18 — VARIE

- 18.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni, incluse le comunicazioni inerenti a un eventuale rimborso anticipato, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.impresapercassi.it e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni e nel rispetto dei requisiti informativi previsti dal Mercato ExtraMOT.
- 18.2 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

18.3 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ARTICOLO 19 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

19.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

9. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITA'

9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, unitamente alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sezione 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

10. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale.

La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assoluta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di

attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14 bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "Risparmio Gestito");
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e

(c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

(d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non siano soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggette a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenute da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "Fondi Lussemburghesi Storici") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla

partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i "Fondi").

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014) sul risultato della gestione.

10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista.

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "regime del risparmio amministrato"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista.

Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014). L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente

connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

10.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007. Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore: a. se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario; b. se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario; c. se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario; d. in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario. Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente)

ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe. Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/48/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento. I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

10.5 Monitoraggio fiscale

Ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, le persone fisiche residenti in Italia che, al termine del periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, debbono, a certe condizioni, dichiararli nella dichiarazione dei redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste, inter alia, se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, e l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di Euro 10.000.

La Legge 6 agosto 2013, n. 97, con effetto dal 1 gennaio 2014, ha introdotto alcune modifiche al regime del monitoraggio fiscale, tra cui: (i) l'esclusione degli obblighi dichiarativi per i trasferimenti in Italia o dall'Italia o estero su estero di strumenti finanziari e (ii) l'estensione degli obblighi dichiarativi agli investimenti detenuti all'estero indirettamente (ad esempio, attraverso una società o altro soggetto). Le nuove disposizioni non prevedono il limite di Euro 10.000 per i menzionati obblighi dichiarativi. Norme attuative e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate potranno intervenire a chiarire le modalità applicative delle novità normative.

10.6 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ("Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"), come modificato dal Decreto Legge n. 201

del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.

11. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi di ciascun contratto di sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, i relativi Sottoscrittori si sono impegnati a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale delle relative Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi di ciascun contratto di sottoscrizione, l'Emittente ed il relativo Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- c) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collegheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia le Obbligazioni, il presente Documento di Ammissione e qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Qualificati e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia;
- d) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente;
- e) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia ed all'estero sarà riservata esclusivamente agli Investitori Qualificati e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi emanati dalla CONSOB tempo per tempo vigenti.

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-bis del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

ALLEGATO I

**Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
e relativa relazione di certificazione**

ALLEGATO II

Curriculum Vitae